



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n.10;

VISTA la legge regionale del 9 maggio 2017 n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017 n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale di Governo del 15 maggio 2017, n. 187 "Legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1- 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;

VISTO il D.P. Reg. n. 3071 dell' 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Cimo", in esecuzione della delibera di Giunta n.189 del 17 Maggio 2016, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il DDG n. 1155 del 04/05/2017 con il quale è stato conferito al Dr. Alberto Palmeri l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – Agricoltura ed Ambiente – Agricoltura Biologica;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Unione europea;

VISTO il protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Agea, le regioni e Province autonome ed il Ministero della Salute finalizzato a definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al Mipaaf e ad Agea degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi, prorogato con nota Mipaaf n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, e con Atto della Conferenza Stato-Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020;

VISTO il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

VISTO il decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513, di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

VISTO il D.D.G n. 2897 del 25/05/2015 che applica per l'anno 2015 le norme di condizionalità, e degli impegni previsti dall'allegato 1 del D.M.180/2015;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, – Versione 1.5 –, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8403 finale del 24/11/2015 approvata con delibera della Giunta regionale n.18 del 26/01/2016 e modificato con la versione 2.1 nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2016)8969 finale del 20/12/2016, approvata con delibera della Giunta regionale n.60 del 15/02/2017;

ATTESO che il citato Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede tra l'altro che in relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal nuovo Regolamento delegato e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 è stata approvata la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" con la specifica previsione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definiti dagli articoli 93 e 94 e dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, indicati nell'Allegato 1 allo stesso Decreto;

ATTESO che il predetto Decreto ministeriale n. 2490/2017 prevede in particolare che:

- gli impegni di condizionalità e le relative sanzioni individuate nel Capo II dello stesso decreto si applicano ai beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari dei pagamenti relativi agli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ai beneficiari che ricevono premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai beneficiari dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, ai beneficiari che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché alle superfici definite al comma 4 dell'articolo 3;
- i predetti impegni e sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO che l'articolo 23, comma 1 del sopracitato D.M. n. 2490 del 25/01/2017 prevede che le Regioni e le Province Autonome specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'articolo 3 e dell'allegato 1 del medesimo D.M. n. 2490 del 25/01/2017;

RITENUTO che si debba procedere ad emanare le disposizioni applicative in materia di Condizionalità a livello territoriale ed alla definizione dell'elenco degli impegni applicabili;

CONSIDERATO l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 68 della l. r. 12 agosto 2014 n.21.

A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

DECRETA

ART. 1) In attuazione dell'art. 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, per l'anno 2017, si applicano le norme di Condizionalità e gli impegni previsti dall'allegato 1 del medesimo Decreto;

ART. 2) che il nuovo regime di condizionalità si applica ai beneficiari definiti all'art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 ed alle superfici di cui all'art. 3, comma 4 dello stesso Decreto;

ART.3) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito PSR Sicilia 2007/2013 e PSR 2014/2020 www.psr.sicilia.it di questa Amministrazione;

ART. 4) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo di legittimità;

ART. 5) Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

ART. 6) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento saranno trasmessi al Responsabile della pubblicazione di questa Amministrazione.

Palermo, 18/10/2017



